



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 31/03/2017

Atto n. 15

Oggetto: Imposta unica comunale IUC (TARI). Determinazione tariffe annualità 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTO, del mese di MARZO, ore 17:00, in sessione ordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio. All'appello nominale risulta:

Presente

FLORINDI GABRIELE	SINDACO	SI
FABBIANI ALICE	CONSIGLIERE	SI
GALLI FRANCO	CONSIGLIERE	SI
PRATENSE IGNAZIO	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO DENIA	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
ARCH.LONGOVERDE PATRIZIA	CONSIGLIERE	NO
COLLEVECCHIO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
DEL DUCHETTO FRANCO	CONSIGLIERE	SI
GIANFORTE LAURA	CONSIGLIERE	NO
DI BRIGIDA PIERPAOLO	CONSIGLIERE	NO
VENTURA ANGELO	CONSIGLIERE	SI
RUGGIERI ROBERTO	CONSIGLIERE	NO
PERAZZETTI MATTEO	CONSIGLIERE	SI
VALLOREO MAURIZIO	CONSIGLIERE	NO
TRAVAGLINI LUCIA	CONSIGLIERE	NO
CIABARRA CARLO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI

Assegnati n. 17 in carica n. 17

Presenti n. 11 Assenti n. 6

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

NERONE FABRIZIO

Data: **28/03/2017**

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

NERONE FABRIZIO

Data: **28/03/2017**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, in data odierna, che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale, sempre in data odierna, con delibera n. 14;

Viste le modifiche apportate al suddetto regolamento agli articoli 21 e 22;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____, in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2017** di € 3.459.911,93 *così ripartiti*:

COSTI FISSI € 813.898,67

COSTI VARIABILI € 2.646.013,33

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013 confermate per gli anni 2016 e 2017 dall'articolo 1, comma 27 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge stabilità 2016);
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Preso atto che, oltre alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 659, della legge n. 147/2013, legate alle modalità di fruizione del servizio, è confermata, per l'anno 2017, l'agevolazione del 30% per le utenze domestiche con una superficie non superiore a mq. 100 e con un nucleo familiare di tre o più componenti, con un costo stimato di € 53.820,00;

Dato atto che per l'anno **2017** sono confermate le seguenti agevolazioni:

- applicazione ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera nelle modalità disciplinate dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 26.02.2015, esecutiva, della riduzione quantificata nella misura percentuale del 20% della tariffa variabile, con decorrenza dall' anno solare della presentazione della domanda. La riduzione di cui sopra, che in ogni caso non può superare il 20% della quota variabile del tributo, è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'intero anno e l'ufficio effettuerà il rimborso del maggior tributo versato o, se richiesto dal contribuente, autorizzerà la compensazione del credito maturato spettante con gli importi da versare nei successivi anni d' imposta.
- riduzione del 20% della tariffa per le famiglie composte da giovani coppie, a condizione che abbiano un'età non superiore a 35 anni, che trasferiscano dall'anno 2016 e successivi anni, la propria residenza nel Centro Storico o in Località Villa Cipressi. La riduzione avrà durata biennale.
- riduzione del 20% della tariffa per le famiglie composte da coppie, a condizione che abbiano un'età superiore a 60 anni, che trasferiscano dall'anno 2016 e successivi anni, la propria residenza nel Centro Storico o in Località Villa Cipressi. La riduzione avrà durata biennale.
- riduzione del 20% della tariffa, per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore delle imprese di nuova costituzione e/o trasferite che si insediano nel Centro Storico o in località Piano di Sacco nell'anno 2016 e successivi anni, nonché a favore delle imprese in attività nel Centro Storico o in località Piano di Sacco che incrementino il personale occupato di almeno n. 1 unità a decorrere dall'anno in corso. Relativamente agli insediamenti in località Piano di Sacco la riduzione, si applica a condizione che si qualificano come **imprese green** ovvero che intervengono sul proprio processo produttivo attraverso il ricorso a certificazione ISO14001/EMAS o tramite l'applicazione di tecnologie a ridotto impatto ambientale con benefici diretti sull'ambiente in quanto sono ridotti al minimo gli impatti sul territorio. Le imprese hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio. La riduzione non si applica alle imprese che operano nel settore dei rifiuti.
- per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; riduzione di 2 terzi (66,67%).
- riduzione del 20% della tariffa unitaria prevista per la categoria "alberghi con ristorante" alle aziende agrituristiche con alloggi e ristorazione;
- riduzione del 20% della tariffa unitaria prevista per la categoria "alberghi senza ristorante" alle aziende agrituristiche con alloggi senza ristorazione;
- riduzione del 20% della tariffa unitaria prevista per "ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub" alle aziende agrituristiche senza alloggi e con la sola ristorazione;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Uditi gli interventi, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il parere tecnico ed economico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli n. 12, contrari 0, astenuti n. 2 (Perazzetti e Ciabarra, resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti fin dall'inizio i consiglieri Ruggieri, Valloreo e Travaglini);

DELIBERA

- 1) di approvare **per l'anno 2017**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e successive modifiche e del relativo Regolamento comunale, approvato con deliberazione n. 13, in data odierna, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come segue:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO)

Numero componenti nucleo familiare	Tariffa variabile	Tariffa fissa al €/mq
1	169,165	0,488
2	225,553	0,567
3	288,587	0,615
4	348,533	0,657
5	364,376	0,663
6 e più	407,473	0,639

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO)

n.	Attività	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,485	1,594
2	Cinematografi e teatri	0,487	1,604

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,480	1,597
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,838	2,784
5	Stabilimenti balneari	0,212	0,705
6	Esposizioni, autosaloni	0,490	1,628
7	Alberghi con ristorante	1,280	4,244
8	Alberghi senza ristorante	0,474	1,568
9	Case di cura e riposo	0,966	3,198
10	Ospedale	0,972	3,212
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,226	4,052
12	Banche ed istituti di eredito	0,894	2,945
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,068	3,516
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,013	3,351
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,989	3,265
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,953	3,148
	- idem utenze giornaliere	1,330	8,780
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,111	3,672
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,044	3,436
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,245	4,101
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,064	3,506
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,041	3,447
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,335	4,411
	- idem utenze giornaliere	5,672	37,496
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,999	3,296
24	Bar, caffè, pasticceria	1,386	4,575

	- idem utenze giornaliere	4,141	27,353
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,067	3,524
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,069	3,537
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,734	5,734
28	Ipermercati di generi misti	1,114	3,677
29	Banchi di mercato genere alimentari	2,473	8,178
	- idem utenze giornaliere	4,947	32,711
30	Discoteche, night-club	0,946	3,125

- 2) di stabilire ai sensi degli articoli 20 – 21 – 22 e 35 del regolamento TARI e dall'articolo 1, comma 659 e 660 della 147/2013 le seguenti agevolazioni nella quota fissa e nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
- a. abitazioni con unico occupante riduzione del 30%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30%;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 30%;
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30%;
 - e. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 20%;
 - f. per l'anno 2017, al fine di contenere l'impatto del passaggio al metodo tariffario del D.P.R. 158/99, è applicata una riduzione del 30% alle utenze domestiche con una superficie non superiore a mq. 100 e con un nucleo familiare di 3 o più componenti.
 - g. riduzione del 20% della tariffa per le famiglie composte da giovani coppie, a condizione che abbiano un'età non superiore a 35 anni, che trasferiscano dall'anno 2016, la propria residenza nel Centro Storico o in Località Villa Cipressi. La riduzione avrà durata biennale.
 - h. riduzione del 20% della tariffa per le famiglie composte da coppie, a condizione che abbiano un'età superiore a 60 anni, che trasferiscano dall'anno 2016, la propria residenza nel Centro Storico o Località Villa Cipressi. La riduzione avrà durata biennale.
 - i. riduzione del 20% della tariffa, per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore delle imprese di nuova costituzione e/o trasferite che si insediano nel Centro Storico o in località Piano di Sacco nell'anno 2016 e successivi anni, nonché a favore delle imprese in attività nel Centro Storico o in località Piano di Sacco che incrementino il personale occupato di almeno n. 1 unità a decorrere dall'anno in corso. Relativamente agli insediamenti in località Piano di Sacco la riduzione, si applica a condizione che si qualificano come **imprese green** ovvero che intervengono sul proprio processo produttivo attraverso il ricorso a certificazione ISO14001/EMAS o tramite l'applicazione di tecnologie a ridotto impatto ambientale con benefici diretti sull'ambiente in quanto sono ridotti al minimo gli impatti sul territorio. Le imprese hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio. La riduzione non si applica alle imprese che operano nel settore dei rifiuti.
 - j. per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; riduzione di 2 terzi (66,67%).

- k.** ai sensi dell'art. 20 del regolamento TARI per le utenze domestiche che dimostrino di aver effettuato la raccolta differenziata mediante il conferimento di rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta comunale, attraverso l'acquisizione di un punteggio rilevato attraverso il sistema di lettura della tessera magnetica "ECOCARD" è prevista un'agevolazione pari alla riduzione della tariffa per un ammontare max di € 60,00 ad utenza e, comunque non superiore al 20% della tariffa di parte variabile. L'attribuzione della riduzione è effettuata fino a concorrenza della spesa complessiva di € 15.000,00;
 - l.** applicazione ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera nelle modalità disciplinate dal regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 26.02.2015, esecutiva, di una riduzione quantitativa nella misura percentuale del 20% della tariffa variabile, con decorrenza dall'anno solare della presentazione della domanda. La riduzione di cui sopra, che in ogni caso non può superare il 20% della quota variabile del tributo, è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'intero anno e l'ufficio effettuerà il rimborso del maggior tributo versato ovvero attraverso compensazione del credito maturato spettante con gli importi da versare nei successivi anni d'imposta;
 - m.** riduzione del 20% della tariffa unitaria prevista per la categoria "alberghi con ristorante" alle aziende agrituristiche con alloggi e ristorazione.
 - n.** riduzione del 20% della tariffa unitaria prevista per la categoria "alberghi senza ristorante" alle aziende agrituristiche con alloggi senza ristorazione.
 - o.** riduzione del 20% della tariffa unitaria prevista per "ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub" alle aziende agrituristiche senza alloggi e con la sola ristorazione;
 - p.** riduzione del 20% della tariffa per gli imprenditori agricoli che esercitano attività agricola ai sensi dell'art. 2135 cc. che svolgono una delle attività di cui alla lettera a) dell'art. 3 della L.R. 30 ottobre 2015, n. 34, previo accordo sottoscritto con il Comune di Città Sant'Angelo;
 - q.** riduzione, fino a concorrenza della tariffa dovuta per l'anno di competenza, per i soggetti che svolgono attività ai sensi del Regolamento per il ricorso ai cittadini attivi in situazione di disagio economico, approvato con deliberazione C.C. n. 111 del 28.11.2015 e iscritti nell'albo dei cittadini attivi.
- 3.** le riduzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato a decorrere dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione;
 - 4.** di quantificare in € 3.459.911,93 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
 - 5.** di dare atto che tali agevolazioni dal punto **a)** al punto **f)** e quelle dai punti **l)-m) - n)-o)- q)** ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013, sono a carico delle tariffe TARI;
 - 6.** le agevolazioni di cui ai punti **g)-h)-i)-k) -p)** sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa;
 - 7.** di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it , ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e successive modificazioni;
 - 8.** di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Città Sant'Angelo.

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, con voti favorevoli n. 12, contrari 0, astenuti n. 2 (Perazzetti e Ciabarra), resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti fin dall'inizio i consiglieri Ruggieri, Valloro e Travaglini);

DELIBERA

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

GALLI FRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE